

**DI REVEL GENOVA, relatore del V ufficio.** 4° collegio di Genova. — Questo collegio è diviso in quattro sezioni: gli elettori iscritti sono 435. Ebbero luogo due scrutini: votarono nel primo 236 elettori.

L'avvocato Cesare Parodi ebbe nella prima sezione 64 voti, nella seconda 66; l'avvocato Cesare Cabella ne ebbe 46 nella prima, 51 nella seconda: sette voti andarono dispersi.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, si procedette allo scrutinio di ballottaggio tra l'avvocato Cesare Parodi e l'avvocato Cesare Cabella.

In questo secondo scrutinio l'avvocato Parodi ebbe nella prima sezione voti 71, nella seconda 75, in tutto 146; l'avvocato Cabella ebbe nella prima sezione voti 56, nella seconda 68, in tutto 124.

L'avvocato Cesare Parodi, avendo così ottenuto maggior numero di voti, venne proclamato deputato.

Le operazioni del primo scrutinio furono perfettamente regolari, nè vi fu alcuna protesta; nel secondo invece si constatò nella prima sezione che le schede erano in numero di 130, mentre i votanti non erano che 129; ma siccome fra le 130 schede ve n'erano due in bianco, non si può presumere che sia succeduta irregolarità. Nella seconda sezione poi esistono annesse al verbale replicate proteste, che essendo piuttosto lunghe, potrò, se la Camera crede, riferire per sommi capi, l'ufficio essendo stato unanime a dichiarare che non faceva opposizione alcuna alla validazione dell'elezione.

In essa si protesta che si lasciarono votare elettori, senza che presentassero il loro certificato. Ma risulta che erano questi sette elettori i quali avevano già votato nel primo scrutinio, ed erano i membri stessi dell'ufficio che presiedeva alla elezione.

Si protestò pure contro l'ingresso nel locale dell'elezione di individui che non presentarono il certificato di elettore. A questo il presidente rispose col raccomandare ai pompieri e cantonieri maggiore esattezza negli ordini già ricevuti fin prima dell'elezione.

Si fa pure risultare da ulteriore protesta, che non si certificò sempre l'iscrizione sul ruolo e l'identità delle persone non munite di biglietto. Ma il presidente dell'ufficio avvertiva sempre di constatare se il nome dell'elettore stava sul ruolo degli elettori, e quindi o per conoscenza personale degli elettori dell'ufficio, oppure di altri elettori constataba l'identità.

Si accennò pure l'ommissione di contrassegnare un votante, per cui il numero delle schede eccedeva il numero dei votanti di uno. L'ufficio, avendo riconosciuto che non si era segnato il nome di un elettore che si sapeva avere votato, credette di poter procedere senza altro.

Finalmente fu oggetto di protesta il non essersi destinati i consiglieri d'Appello per anzianità ai collegi della città di Genova: perchè non fu il primo consigliere d'Appello designato al primo collegio, e così di seguito, si vorrebbe muovere la questione di nullità.

L'ufficio non si arrestò a queste osservazioni, e quindi,

dopo aver bene esaminate tutte queste proteste, m'incaricò all'unanimità di proporvi l'approvazione dell'elezione del 4° collegio di Genova nella persona dell'avvocato Cesare Parodi.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'approvazione delle conclusioni dell'ufficio.

**CASTAGNOLA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Se la Camera non si oppone, darò la parola al deputato Castagnola.

*Voci.* È già votato.

*Altre voci.* Si faccia la controprova.

**TECCHIO.** Mentre il presidente metteva ai voti le conclusioni dell'ufficio, il deputato Castagnola ha chiesto la parola; non gliela si può dunque negare, e perchè nessuna votazione era in fatto seguita, e perchè, ad ogni modo, l'esito della supposta votazione non era stato proclamato dal presidente.

**PRESIDENTE.** Siccome non si è proclamato il risultato della votazione, io credo di poter concedere la parola al deputato Castagnola.

**CASTAGNOLA.** Uno degli appunti che si fa a questa elezione, si è quello che si ammettevano gli elettori entro la sala senza richiedere loro il certificato che è prescritto dall'articolo 80 della legge elettorale. Quell'articolo così si esprime:

« Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato, di cui all'articolo 62. »

La Camera ha inteso come vari elettori facessero dei richiami perchè quest'articolo non fosse osservato, e sembra, anche dalle risposte che si fecero per parte dell'ufficio, che realmente si ammettesse che il medesimo non fosse osservato, mentre consta da dette risposte che si ammisero delle persone a dare il loro voto, perchè risultò da informazioni assunte da persone ivi presenti che esse erano iscritte sulle liste elettorali, e non già perchè la loro qualità elettorale fosse constatata mediante l'esibizione del certificato.

Io tengo che questa sia una contravvenzione molto grave, e che, se fosse tollerata, potrebbe dar luogo a molteplici abusi. E qui io dichiaro che non intendo muovere una questione, per così dire, ristretta all'elezione del 4° collegio di Genova, ma intendo trattare la questione generale, tanto più che tra breve avrò l'onore di riferire alla Camera l'elezione del collegio di Pancalieri, sulla quale si fa precisamente lo stesso obbietto.

Io credo (e questo è soltanto il mio avviso, perchè finora quell'elezione non venne ancora riferita all'ufficio), io credo che questo è un gravissimo abuso, il quale può essere causa di annullamento dell'elezione.

Io dico a questo riguardo che l'identità del votante si constata mediante l'esibizione del certificato elettorale. Questa è la prova prescritta dalla legge, e fu prescritta in termini molto espliciti, perchè è detto:

« Non è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni, se non presenta volta per volta il certificato, di cui all'articolo 62. »

La legge non poteva essere più esplicita: essa asso-